

Conto che torna

Risponde
Raffaele Marcello*

Decreto «Crescita 2.0»: ecco i vantaggi fiscali per le start-up innovative

Con il decreto legge «Crescita 2.0» il Governo introduce le cosiddette start-up innovative. A chi è diretto il provvedimento e in cosa consiste? (Stefano Barbaro, Napoli)

Per rientrare nel novero delle start-up innovative le società devono possedere una serie di requisiti stringenti che garantiscano un contenuto prettamente innovativo dell'attività sociale, un'anzianità e un limite massimo di fatturato.

Per esse, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovranno istituire una apposita Sezione speciale del Registro delle imprese, a cui le start-up innovative devono essere iscritte al fine di poter beneficiare della disciplina prevista per le stesse.

È prevista una ulteriore categoria di start-up «a vocazione sociale», tributarie di maggiori agevolazioni fiscali in virtù della valenza sociale della loro attività.

Una prima deroga introdotta è quella relativa al regime di copertura delle perdite rilevanti di esercizio, in quanto le start-up innovative possono rinviare i provvedimenti di copertura al secondo esercizio successivo rispetto a quello in cui si realizzano.

Alle start-up innovative non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica. In fase di costituzione non si applicano i diritti di bollo, i diritti di segreteria, per gli adempimenti relativi all'iscrizione nel Registro delle imprese, e il diritto annuale in favore della Camera di Commercio. Sono previste infine agevolazioni che spaziano da detrazioni e deduzioni per incentivare gli investimenti in start-up da parte di privati e aziende alla detassazione di piani di incentivo a tutti coloro i quali lavorano nell'ambito delle start-up.

**Presidente Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (scrivere a r.marcello@unagraco.it)*